



Protocollo RC n. 17124/12

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2012)

L'anno duemiladodici, il giorno di giovedì venticinque del mese di ottobre, alle ore 14,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 FUNARI LUCIA.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 AURIGEMMA ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BORDONI DAVIDE.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 CAVALLARI ENRICO.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CORSINI MARCO.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 DE PALO GIANLUIGI.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Corsini, Funari, Gasperini, Ghera e Lamanda.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 302

Approvazione condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi per l'indizione del bando pubblico generale per l'assegnazione in locazione di alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica.

Premesso che con la legge n. 12 del 6 agosto 1999 la Regione Lazio ha provveduto a disciplinare le funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica;

Che il Regolamento Regionale n. 2 del 20 settembre 2000, parzialmente modificato con il Regolamento Regionale n. 2 del 19 febbraio 2008, ha definito le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della suddetta legge;

Che il bando pubblico generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 774/2000, è stato chiuso alla data del 31 dicembre 2009;

Che nel periodo di vigenza del succitato bando sono state presentate circa 50.000 domande;

Che l'ultima graduatoria relativa a tale bando, pubblicata il 24 dicembre 2010 e comprendente solamente i richiedenti con punti 10, includeva 1.950 istanti;

Che al momento ci sono circa 1.300 nuclei familiari presenti nella succitata graduatoria ancora in attesa dell'assegnazione dell'alloggio;

Che il Regolamento Regionale n. 8/2012 ha stabilito, in considerazione della particolare situazione di alta tensione abitativa di Roma Capitale, che la vigente graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Roma resti ferma fino alla pubblicazione della nuova graduatoria adottata sulla base del nuovo bando pubblico generale da indire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012;

Che l'art. 22 bis della legge Regionale n. 12 del 6 agosto 2012 ha stabilito che Roma Capitale, nel nuovo bando pubblico generale, provveda a riservare una quota del 50 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai soggetti che risultano già collocati nell'attuale graduatoria a punti 10, assicurando alternanza nell'assegnazione degli alloggi fra i soggetti a punti 10, fino ad esaurimento, ed i nuovi soggetti in graduatoria;

Che si rende necessario, in ottemperanza all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2000, approvare le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi;

Che, nell'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, è stata accordata preminente tutela alle categorie particolarmente bisognose e fragili, quali i nuclei familiari senza alcun alloggio e/o sostenuti dai servizi sociali o che annoverano tra i propri componenti persone disabili, minori od anziani con età superiore ad anni sessantacinque;

Che l'art. 2 ter del suddetto Regolamento prevede che i Comuni, in relazione a particolari situazioni di emergenza abitativa presenti nel loro territorio, possono motivatamente prevedere ulteriori condizioni di priorità aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Regolamento medesimo;

Che, si rende necessario prevedere la fattispecie elencata nella Categoria I punto 2, riferita a provvedimenti di separazioni coniugali, tenuto conto del notevole incremento registrato negli ultimi anni del fenomeno delle predette separazioni con conseguente aggravamento delle problematiche abitative dei soggetti estromessi dagli alloggi coniugali, nonché la fattispecie elencata nella Categoria N, punto 2, riferita ai cittadini emigrati che intendono rientrare in Italia, altro fenomeno in espansione alla luce dell'attuale congiuntura economica internazionale;

Che in data 16 ottobre u.s. sono state sentite le OO.SS. Sunia – Sicet – Uniat Uil – Unione Inquilini – Federcasa che hanno espresso parere favorevole;

Che tale adempimento deve essere approvato con specifico provvedimento della Giunta Capitolina, atteso che si tratta di esercizio di potere discrezionale;

Che in data 18 ottobre 2012 il Dirigente del Dipartimento Politiche Abitative U.O. interventi di sostegno abitativo ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: L. Iorio”;

Che in data 18 ottobre 2012 il Direttore del Dipartimento Politiche Abitative ha attestato – ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi come da documentazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: M. Bianchini;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che si provvederà, con successiva e separata determinazione dirigenziale, ad approvare il nuovo modello di domanda che tenga conto delle nuove condizioni di priorità e delle intervenute innovazioni normative in materia di certificazione, definendo al contempo le modalità di pubblicazione del bando nonché di distribuzione della modulistica;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12;

Visti i Regolamenti Regionali Lazio n. 2 e n. 3 del 20 settembre 2000;

Visto il Regolamento Regionale Lazio n. 2 del 19 febbraio 2008;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 84 del 15 febbraio 2008;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 dell'11 febbraio 2011;

Visto il Regolamento Regionale n. 8 del 18 maggio 2012;

Vista la legge Regione Lazio 6 agosto 2012, n. 12;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per le motivazioni esposte in narrativa:

DELIBERA

di stabilire le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi in base ai seguenti criteri:

Categoria A)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari in situazione di grave disagio abitativo, accertato dall'autorità competente, che:	Punti
1	dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica, con permanenza continuativa nei predetti ricoveri da almeno un anno maturati alla data di presentazione della domanda.	18
2	siano assistiti economicamente dai Servizi Sociali e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie, da almeno un anno in manufatti impropri, cioè privi dei servizi essenziali.	17
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie F, I e L		

Categoria B)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque totalmente a carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni psichiche e/o fisiche che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66% (2/3), certificata ai sensi della normativa vigente.	Punti
		16

Categoria C)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari composti da persone che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato i 65 anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultra sessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro, o minori, purché siano fiscalmente a carico del richiedente.	Punti 14
---------------------	---	-------------

Categoria D)	Appartengono a questa categoria i nuclei familiari con tre o più figli fiscalmente a carico e, se non inabili al lavoro, con età non superiore ai 18 anni o 26 anni se studente.	Punti 14
---------------------	--	-------------

Categoria E)	Rientrano in questa categoria i nuclei familiari composti da:	Punti
1	persone sole con almeno un figlio fiscalmente a carico e, se non inabile al lavoro, con età non superiore agli anni 18 o 26 anni se studente.	13
2	i nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre 3 anni alla data di presentazione della domanda o la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data (salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto) e in cui nessuno dei due componenti la coppia abbia superato i 35 anni di età.	13
3	una sola persona maggiorenne.	10

Categoria F)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto vano/abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto della superficie del 20% per aree accessorie e di servizio.	Punti 8
	Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, I e L	

Categoria G)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda e che dimostrino di non disporre di alcuna soluzione abitativa adeguata.	Punti 7
---------------------	--	------------

Categoria H)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data di presentazione della domanda, in un alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, come certificato dall'organo competente della ASL risulti:	Punti
1	SCADENTE ovvero rivo dei servizi igienici	8
2	MEDIOCRE	5

Categoria I)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che hanno abbandonato l'alloggio:	Punti
1	a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi oggettivi di pubblica utilità emessi da non oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda (purché non derivante da occupazione abusiva). Rientrano pure in questa categoria i soggetti che hanno abbandonato l'alloggio a causa di collocamento a riposo, nel caso di alloggio di servizio (il rapporto di lavoro non deve essere cessato per colpa o inadempimento del richiedente e deve aver avuto una durata superiore a tre anni).	15
2	a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto esecutivo emesso da non oltre 3 anni dalla data di presentazione della domanda e per le seguenti motivazioni di sfratto: necessità del proprietario o finita locazione. N.B. Non sono considerati gli sfratti per morosità ad eccezione di quelli relativi a contratti di locazione il cui canone annuo, esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 s.m.i. (contributi affitti), abbia inciso sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinato ai sensi della legge n. 457/1978 e s.m.i. in misura non inferiore ad 1/3. Rientrano altresì in questa categoria i soggetti che hanno l'obbligo di abbandonare l'alloggio a seguito di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato. Tale fattispecie non è cumulabile con la Categoria E punto 3).	10
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, F e L		

Categoria L)	Rientrano in questa categoria i richiedenti che alla data della domanda abitino, da almeno un anno, con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone annuo, risultante dal contratto di locazione registrato ovvero dal mod. F/23 (tassa di registrazione annuale), esclusi gli oneri accessori ed al netto degli eventuali contributi di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 s.m.i. (contributi affitti), incida sul reddito annuo complessivo familiare desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi e determinato ai sensi della legge n. 457/1978 e s.m.i:	Punti
1	in misura non inferiore ad 1/3	10
2	in misura non inferiore ad 1/5	5
3	in misura non inferiore ad 1/6	3
Tale Categoria non è cumulabile con le Categorie A, F e I		

Categoria M)	Rientrano in questa categoria i richiedenti il cui reddito annuo complessivo determinato ai sensi della legge n. 457/1978 e s.m.i., desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi	Punti
1	risulti non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S.	8
2	derivi per almeno il 90% da lavoro dipendente o da pensione.	5

Categoria N)	Rientrano in questa categoria:	Punti
1	i nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani.	4
2	gli emigrati italiani all'estero che intendono rientrare in Italia.	2

- Non sono cumulabili i punteggi delle condizioni appartenenti alla stessa categoria.
- Non sono altresì cumulabili tra loro le categorie A), F), I) e L).
- In caso di parità di punteggio precede il nucleo familiare che versa da maggior periodo nelle condizioni di precarietà abitativa indicate ai punti A, I, G, F, H e L (in tale ordine di preferenza). In caso di ulteriore parità precede il nucleo che versa da maggior periodo nelle condizioni di precarietà, applicando i criteri nell'ordine di seguito indicati:
 - 1) Reddito più basso;
 - 2) Numero di componenti, all'interno del nucleo familiare, affetti da disabilità fisica o da disabilità psicofisica e/o malattie psichiatriche in cura presso un Dipartimento per la salute mentale;
 - 3) Percentuale di invalidità appositamente certificata;
 - 4) Maggior numero di minori a carico;
 - 5) Maggior numero di componenti il nucleo familiare;
 - 6) Maggior numero di anziani (oltre 65 anni) nel nucleo familiare del richiedente;
 - 7) Richiedente avente da più anni residenza nel territorio di Roma Capitale alla data di presentazione della domanda.

In caso di ulteriore parità precede il richiedente la cui domanda di assegnazione abbia il numero di protocollo di ricezione di Roma Capitale inferiore.

- Ai fini della valutazione e verifica delle condizioni, pena la non attribuzione del punteggio, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione come indicato nel modello di domanda che farà parte integrante della determinazione dirigenziale di indizione del Bando Generale. Tale documentazione sarà sottoposta a verifica da parte del Dipartimento Politiche Abitative.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
25 ottobre 2012.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....